

NON SOGGETTA A CONTROLLO	<input checked="" type="checkbox"/>
SOGGETTA A CONTROLLO	<input type="checkbox"/>
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE	<input type="checkbox"/>



COMUNE DI BRESSANVIDO

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL **CONSIGLIO COMUNALE**

1° Convocazione - Seduta pubblica straordinaria

OGGETTO: CONVALIDA PARZIALE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 13.05.2009 AVENTE COME OGGETTO: "CONVALIDA E RIADOZIONE DEL P.A.T.I. DEI COMUNI DI BRESSANVIDO E POZZOLEONE IN COPIANIFICAZIONE CON LA PROVINCIA DI VICENZA E LA REGIONE VENETO".

Il giorno quindici del mese di ottobre dell'anno 2009, nella sala delle adunanze.

Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito in data 12/10/2009 N. 6634 fatta recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco Giuseppe (Leopoldo) Bortolan e la partecipazione del Segretario comunale dr. Giuseppe Zanon.

Fatto l'appello, risulta quanto segue:

1) RIGONI Luca	P.	9) TURCO Gianfranco	A.
2) PONSIO Pier Luigi	P.	10) FABRIS Franco	A.
3) BAGNARA Denis	P.	11) BERTO Ampelia	A.
4) SCUCCATO Alessandro	P.	12) COSTALONGA Davide	P.
5) ARDITI Gabriela	P.		
6) LIECIANI Renato	P.		
7) PERI Roberto	P.		
8) BIGARELLA Mauro	P.		

Presenti N. 10 Assenti N. 3

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'oggetto suindicato.

PRIMA che il Sindaco inizi a presentare la proposta di delibera posta al secondo punto dell'odg, il Segretario Comunale dà lettura integrale dell'art. 78, 2° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di astensione degli amministratori dal prendere parte a discussioni e votazioni di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado;

DOPO la lettura dell'articolo precitato abbandonano i lavori del Consiglio Comunale ed escono dalla sala il Consigliere Arditi ed il Sindaco Bortolan; assume la Presidenza dell'Assemblea il Vice Sindaco Bagnara; Consiglieri presenti n. 8;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il P.A.T.I. (Piano di Assetto del Territorio Intercomunale) di cui alla L.R. 11/2004, relativo al territorio dei Comuni di Bressanvido e Pozzoleone è stato adottato, per il Comune di Bressanvido, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 22/04/2009;

- tale deliberazione è stata assunta dal Consiglio Comunale in una seduta che ha avuto luogo presso la sala consiliare del municipio del Comune di Pozzoleone, e quindi al di fuori del territorio comunale;

- l'art. 4, comma 3, dello Statuto del Comune di Bressanvido, stabilisce che "Gli organi del Comune, in particolari circostanze, possono essere convocati anche in sedi diverse dal Capoluogo nell'ambito del territorio comunale previa adeguata pubblicizzazione";

- al fine di sanare l'inosservanza della citata disposizione statutaria, e quindi di confermare l'adozione del PATI, il Consiglio Comunale, con successiva deliberazione n. 17 del 13/05/2009, ha stabilito di convalidare la volontà consiliare espressa nella deliberazione n. 15 del 22 aprile 2009;

- alla data del 13/05/2009 era già stato pubblicato il decreto di indizioni dei comizi elettorali relativi alle elezioni amministrative 2009, fissate per i giorni 6-7/06/2009;

- l'art. 38, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 ("Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali") stabilisce che i consigli comunali e provinciali "durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili";

- la Giunta Comunale, al fine di accertare, e quindi di garantire, la regolarità della procedura di adozione seguita, con deliberazione n. 69 del 04/08/2009 ha avviato un apposito procedimento amministrativo volto ad annullare d'ufficio, accertate l'illegittimità di cui all'art. 21-octies, comma 1 della L. 241/90 e la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 21-nonies, comma 1 della stessa, le predette deliberazioni di Consiglio Comunale n. 15 del 22/04/2009 e n. 17 del 13/05/2009 o, viceversa, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 21-nonies, comma 2 della medesima legge, a convalidare i predetti atti;

DATO ATTO CHE:

- l'avvio del procedimento di cui alla predetta deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 04/08/2009 è stato comunicato a cura del Segretario Comunale ai soggetti interessati, assieme al Comune di Bressanvido, alla redazione co-pianificata del PATI (Regione Veneto, Provincia di Vicenza, Comune di Pozzoleone), ai sensi di quanto disposto dalla L. 241/90;

- nel termine assegnato nella comunicazione di avvio del procedimento è pervenuta n. 1 osservazione / memoria (da parte del Comune di Pozzoleone (trasmessa al protocollo in data 17/09/2009, n. 6166), che sostanzialmente lascia la più ampia autonomia di decidere in merito all'Amministrazione di Bressanvido senza eccepire alcunché;

VISTO il parere legale richiesto e rilasciato dall'avv.to Andrea Faresin, del Foro di Vicenza, in merito all'intricata vicenda amministrativa che si è succeduta a partire dal primo provvedimento adottato sulla questione del PATI (delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 22/04/2009) e che si allega al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale (sub A);

RILEVATA l'illegittimità della delibera n. 17 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 13/05/2009 per violazione dell'art. 38, comma 5, del testo unico Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 267/2000, in quanto mancante di motivazione e dei presupposti di urgenza ed improrogabilità;

RITENUTO pertanto opportuno annullare in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21-octies della Legge 241/1990 e s.m.i., la prima parte del punto n. 1) del dispositivo della delibera n. 17 relativa alla convalida della volontà consiliare espressa nella deliberazione n. 15 del 22 aprile 2009, sanando l'inosservanza della disposizione statutaria recante lo svolgimento delle sedute nell'ambito del territorio comunale;

RITENUTO inoltre opportuno, dopo averne ravvisato l'interesse pubblico, procedere alla convalida, ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge 241/1990 e s.m.i., la seconda parte del dispositivo n. 1) della delibera n. 17 in base alla quale si è stabilito di "Confermare l'adozione del PATI, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 15 della L.R.V. 23/04/2004, n. 11 e s.m.i., costituito dai seguenti elaborati progettuali e di qualsiasi: omissis;

SENTITA l'introduzione del Vice Sindaco e gli interventi come sopra riportati;



VISTI gli artt. 21 - octis e 21 - nonis della Legge 241/1990 e s.m.i.;

Il consigliere Rigoni pone un quesito sulla compatibilità dei tecnici progettisti: risponde il Segretario Comunale;

Assume la Presidenza del Consiglio il Vice-Sindaco Bagnara, il quale nomina quale scrutatore il Consigliere Costalonga al posto del Consigliere Arditi (uscita dalla sala);

Il Vice Sindaco illustra ai presenti la proposta di delibera, dopodiché apre la discussione:

interviene il Consigliere Costalonga, il quale pone una serie di domande che sono riassunte nell'allegato sub. B); alle domande presentate chiede sia data anche una risposta per iscritto;

Alle domande del Consigliere Costalonga rispondono i Consiglieri:

Rigoni: ci siamo trovati uno strumento (il PATI) calato dall'alto dalla precedente amministrazione, da noi quasi sconosciuto, uno strumento di grande importanza per la gestione del territorio comunale, che vogliamo capire e studiare; nel frattempo abbiamo sentito la Provincia e la Regione, che si sono dimostrate concordi con la nostra scelta di procedere a convalidare un atto viziato e si sono rese disponibili per una massima futura collaborazione; è stata da parte nostra una scelta approfondita, curata e responsabile che darà modo, tra l'altro, alla cittadinanza di conoscere e di partecipare un po' di più a questo strumento fondamentale. Abbiamo chiesto, a supporto della nostra decisione, un parere legale a garanzia della forma giuridica prescelta;

Bagnara: per quanto riguarda la tempistica il PATI andrà depositato per 30 giorni e poi, nei successivi 30 giorni, chiunque potrà presentare delle osservazioni; nel frattempo faremo degli incontri pubblici con la popolazione per dare la possibilità a tutti di conoscere i contenuti. Penso che 60 giorni siano sufficienti, casomai vedremo in seguito; per adesso il PATI viene riadottato così com'è e, se del caso, andrà modificato strada facendo. Per quanto riguarda le strade e i parcheggi non è stata finora presa alcuna decisione; la decisione di andare a questa convalida è stata presa per "sanare" definitivamente una situazione che qualsiasi cittadino avrebbe potuto impugnare in ogni momento. Dalla Regione e dalla Provincia abbiamo la massima collaborazione, ci sono già stati degli incontri anche se non sono stati verbalizzati; anche loro condividono le nostre scelte;

Costalonga: siccome nel PATI non si parla né di strade né di parcheggi chiedevo appunto, di conoscere le intenzioni di questa Amministrazione;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI

PRESENTI 8 VOTANTI 8 FAVOREVOLI 7 CONTRARI 1 (Costalonga) ASTENUTI 0

DELIBERA

1. di procedere con l'annullamento in autotutela della prima parte del punto n. 1) del dispositivo della delibera n. 17 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 13 maggio 2009 e più precisamente del seguente periodo "di convalidare la volontà consiliare espressa nella deliberazione n. 15 del 22 aprile 2009, sanando l'inosservanza della disposizione statutaria recante lo svolgimento delle sedute nell'ambito del territorio comunale";

2. di convalidare la seconda parte del dispositivo n. 1) della delibera n. 17 adottata nella seduta consiliare del 13/05/2009 e più precisamente il seguente periodo: "di confermare l'adozione del PATI, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dell'articolo 15 della L.R.V. 23/04/2004, n. 11 e successive modificazioni, costituito dai seguenti elaborati progettuali e di analisi: - Quadro Conoscitivo (redatto esclusivamente in formato informatico, secondo le specifiche definite dagli atti di indirizzo emanati dalla Giunta Regionale del Veneto); - Relazione; Relazione Tecnica; Relazione di Progetto; Relazione Sintetica; Norme Tecniche; Tav. 5.1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale; Tav. 5.2 - Carta delle Invarianti; Tav. 5.3 - Carta delle Fragilità; Tav. 5.4 - Carta della Trasformabilità; Compatibilità idraulica; Relazione agronomica; Relazione geologica; Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale; Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale; Valutazione di Incidenza Ambientale; depositati presso i rispettivi Uffici Tecnici Comunali dei Comuni di Pozzoleone e Bressanvido;";

3. di disporre il deposito degli elaborati del PATI ex art. 15, comma 5° della L.R. n. 11/2004, presso la segreteria comunale in visione al pubblico per 30 giorni consecutivi per consentire a chiunque vi abbia interesse la presentazione di osservazioni nei successivi 30 giorni;

4. di incaricare il Responsabile dell'Area Urbanistica - Ed. Privata ad effettuare le pubblicazioni e dare corso a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI

PRESENTI 8 VOTANTI 8 FAVOREVOLI 7 CONTRARI 1 (Costalonga) ASTENUTI 0

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 15/10/2009 sub. A)

BENETTI CISCATO MAGARAGGIA RODELLA

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

COMUNE DI BRESSANVIDO (Vicenza)					
SINDACO		ASSESSORE		SEGR. COMUNALE	
Cat. n.		05 OTT. 2009		Prot. n.	
RAG.	TRIBUTI	URBAN.	S. SOC.	ANAG.	MESSO
SEGR.	P.M.	LL.PP.	BIBLIOT.	COMM.	ARCHIVIO



avv. Sergio Benetti
avv. Silvano Ciscato
avv. Ilaria Magaraggia
avv. Anna Rodella
avv. Andrea Faresin
avv. Luca Siviero

Vicenza, 1 ottobre 2009

avv. Anna Valentina Bernardi
avv. Chiara Fraccaro
avv. Sergio Moro
dott. Silvia Dalla Pozza
dott. Alessandro Giglioli

36050

Spett.le
Comune di Bressanvido

BRESSANVIDO
via Roma n. 1
antic. via fax (0444 660785)

Alla c.a. del Segretario Comunale

Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 17, n. 18 e n. 19 del 13.05.2009.

A seguito della richiesta formulata mediante la nota del Segretario Comunale 26.09.2009, prot. n. 6310, espongo quanto segue.

*

Il Consiglio Comunale fu convocato in data 13.05.2009 per deliberare sui punti indicati nell'ordine del giorno 08.05.2009, prot. n. 3125, tra i quali erano inseriti i seguenti oggetti:

- "convalida e riadozione del P.A.T.I. dei Comuni di Bressanvido e Pozzoleone in copianificazione con Provincia di Vicenza e la Regione Veneto";
- "approvazione variante al p.r.g. per modifica scheda n. 8 delle "costruzioni con destinazione d'uso non più funzionale alla conduzione del fondo rustico" ai sensi dell'art. 50, comma 4, punto i) legge regionale 61/85";
- "approvazione variante al p.r.g. per correzione errore cartografico ai sensi dell'art. 50, comma 4, punto i) legge regionale 61/85";

Il Consiglio Comunale, però, fu convocato per deliberare sui predetti punti quando già era stato pubblicato il decreto di indizione dei comizi elettorali relativo alle elezioni amministrative del 6-7.06.2009 e, quindi, nel periodo in cui a tale organo era consentita la sola adozione degli atti "urgenti e improrogabili".

L'art. 38, comma 5, del t.u. approvato con d.lgs. n. 267/2000, infatti, stabilisce che "I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili".

Ciò premesso, deve rilevarsi che le deliberazioni relative ai predetti oggetti non apparivano connotate da "urgenza" e "improrogabilità".

In relazione ai presupposti per l'adozione di delibere in periodo pre-elettorale, infatti, il Ministero dell'Interno ha chiarito - con parere reso in data 16.03.2005 - quanto segue: *"la legge non precisa quali siano gli atti che possono considerarsi "urgenti ed improrogabili"*.

Ai fini della loro concreta individuazione, che va operata caso per caso da parte dell'interprete, è utile tener conto delle finalità della norma, la quale è diretta ad evitare che, nel periodo pre-elettorale, si adottino provvedimenti che possano incidere sulla formazione della volontà elettorale degli elettori.

Secondo la giurisprudenza amministrativa in materia, la lettura più adeguata da dare ai suddetti principi "induce ragionevolmente a ritenere che la norma in parola operi nel suo significato preclusivo con riguardo soltanto a quelle fattispecie in cui il consiglio comunale è chiamato ad operare in pieno esercizio di discrezionalità e senza interferire con i diritti fondamentali dell'individuo riconosciuti e protetti dalla fonte normativa superiore".

In altre parole, possono ritenersi sicuramente "urgenti ed improrogabili" solo quegli atti con i quali il Consiglio comunale è chiamato a pronunciarsi su questioni vincolate nell'an, nel quando e nel quomodo o che impingono diritti primari dell'individuo.

In tali casi, cioè, "l'esercizio del potere non può essere rinviato (principio di doverosità) né può incontrare limiti nell'art. 38 citato, il cui precetto lascia fuori dalla fattispecie astratta tale tipo di situazioni" (cfr., in tal senso, T.A.R. Puglia, Bari, Sezione Seconda, 3 febbraio 2004, n. 382).

Sulla base dei cennati principi il consiglio comunale - e, quindi, anche le relative commissioni - deve valutare caso per caso l'esistenza dei presupposti in questione, tenendo presente il criterio interpretativo di fondo che pone, quali elementi costitutivi della fattispecie, scadenze fissate improrogabilmente dalla legge e/o il rilevante danno per l'Amministrazione comunale che deriverebbe da un ritardo nel provvedere.

Va infine rilevato che, qualora il Consiglio intenda invece adottare atti a contenuto discrezionale, essendo la valutazione della necessità dell'atto rimessa all'apprezzamento dell'organo che deve emanarlo, che ne assume la relativa responsabilità politica, è necessario che la deliberazione sia adeguatamente motivata, soprattutto qualora si tratti di atti per i quali non è prescritto un termine perentorio. La giurisprudenza amministrativa ha ritenuto, ad esempio, la deliberazione di adozione di una variante al piano regolatore generale sufficientemente motivata con riferimento all'esigenza di evitare gravi danni al paesaggio naturale o all'assetto urbanistico (T.A.R. Umbria, Perugia, 13.2.1998, n. 165)".

Deve considerarsi urgente ed indifferibile (e consentita anche nel periodo successivo alla pubblicazione pubblicato il decreto di indizione dei comizi elettorali), dunque, la sola adozione:

- degli atti relativi a questioni vincolate nell'an, nel quando e nel quomodo o che incidano su diritti primari dell'individuo;

- degli atti discrezionali adeguatamente motivati in relazione al rilevante danno che deriverebbe dal differimento dell'adozione.

Appare evidente, peraltro, che le deliberazioni indicate in oggetto non recano alcuna motivazione idonea a palesare l'effettiva entità del pregiudizio che sarebbe derivato all'Amministrazione dall'eventuale mancata adozione delle stesse nella seduta consiliare del 13.05.2009.

Le predette deliberazioni consiliari - di conseguenza - appaiono illegittime per violazione dell'art. 38, comma 5, del t.u. approvato con d.lgs. n. 267/2000 e, di conseguenza, annullabili ai sensi dell'art. 21-*octies*, comma 1, della l. n. 241/1990.

*

Non consta, invero, che avverso le deliberazioni consiliari in questione siano stati presentati ricorsi al Giudice Amministrativo o ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, proponibili - rispettivamente - entro i 106 giorni (compreso il periodo di sospensione feriale dei termini giudiziari dall'1 agosto al 15 settembre) ed entro i 120 giorni successivi all'ultimo giorno di affissione di ciascun all'albo pretorio.

L'annullamento, peraltro, potrebbe essere disposto anche dallo stesso Consiglio Comunale, purché sussista un interesse pubblico alla rimozione di tali atti.

L'art. 21-*nonies*, comma 1, della medesima l. n. 241/1990, infatti, stabilisce che "*Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-*octies* può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge*".

Qualora sussista un pubblico interesse alla conservazione dell'atto, viceversa, il potere di autotutela attribuito alla P.A. dall'ordinamento - di cui è espressione anche il potere di annullamento d'ufficio, al quale si è accennato - consente altresì di addivenire alla convalida degli atti illegittimi, mediante un provvedimento di convalida.

Lo stesso art. 21-*nonies* della l. n. 241/1990, infatti, prevede al comma 2 che "*È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole*".

*

La convalida consiste in un provvedimento nuovo ed autonomo, mediante il quale la medesima Amministrazione dichiara l'esistenza del vizio e lo elimina, riaffermando l'efficacia del provvedimento precedente, e presuppone la permanenza del relativo potere sull'atto e la possibilità di eliminare il vizio che lo inficia (E. Casetta, *Manuale di*

diritto amministrativo, 2002, p. 503).

Sono presupposti ed elementi della convalida:

- l'individuazione dell'atto da convalidare;
- la menzione del vizio da eliminare;
- il c.d. *animus convalidandi* e, cioè, la volontà di rimuovere il vizio.

La giurisprudenza, infatti, ha chiarito che la convalida dell'atto amministrativo presuppone la consapevolezza del vizio che inficia il provvedimento e consiste in una dichiarazione espressamente diretta ad eliminare il vizio stesso; non è configurabile, quindi, in caso di mera presa d'atto del provvedimento (Cons. Stato, Sez. IV, 09.04.1999, n. 597).

La convalida, inoltre, produce generalmente effetti *ex tunc* (R. Proietti - nel commento a Cons. Stato, Sez. IV, 29.05.2009, n. 3371, pubblicato in *Urbanistica e Appalti* n. 10/2009 - si esprime nei seguenti termini: "*In ordine agli effetti della convalida e dell'atto da convalidare, prevale la tesi di chi propende per gli effetti ex tunc della convalida, caratterizzata pertanto dalla retroattività, giustificata dalla correlatività esistente tra convalida ed annullamento, entrambe conseguenze possibili di un medesimo presupposto (annullabilità dell'atto) a seconda della specifica esigenza che nel caso concreto presenti il pubblico interesse. Sicché, la reintegrazione del diritto attraverso l'eliminazione del vizio importa il riferimento anche alla data dell'atto viziato. Conseguentemente, la convalida si collega ad un atto precedentemente emanato e, sostanzialmente, ne conserva gli effetti nel tempo intermedio*". Il medesimo autore, peraltro, ricorda che "*Non mancano, però, limiti alla retroattività della convalida ed alla stessa possibilità di convalidare atti invalidi, nelle ipotesi in cui l'atto convalidato venga ad incidere sfavorevolmente su diritti del destinatario o di terzi*").

*

L'opportunità di addivenire all'annullamento o - viceversa - alla convalida di atti illegittimamente assunti in materia urbanistica dev'essere valutata, *in primis*, in relazione al pubblico interesse al corretto e ordinato sviluppo del territorio, cui è correlata l'attribuzione del potere di pianificazione urbanistica.

La legge, inoltre, evidenzia che l'Amministrazione deve tener conto "*degli interessi dei destinatari e dei controinteressati*" nel procedimento per l'eventuale annullamento d'ufficio dell'atto illegittimo (art. 21-*nonies*, comma 1, l. n. 241/1990), ma tali elementi appaiono rilevanti anche in relazione all'eventuale convalida dell'atto (posto che quest'ultimo provvedimento è sostanzialmente "speculare" a quello di annullamento ed espressione del medesimo potere di autotutela dell'Amministrazione).

Allorché vi siano soggetti controinteressati all'eventuale rimozione dell'atto illegittimo (i proprietari interessati alla variazione *in melius* dello strumento urbanistico

generale - ad esempio - come quelli che hanno beneficiato delle varianti *ex art. 50*, comma 4, della l. reg. n. 61/1985 di cui alle delibere consiliari n. 18/2009 e n. 19/2009), dunque, l'annullamento d'ufficio può essere disposto solo nei casi in cui sussista un interesse pubblico di entità tale da giustificare il sacrificio imposto alle ragioni dell'interessato.

In caso contrario, l'annullamento in via di autotutela interverrebbe *contra legem* (mentre sarebbe legittima la convalida, mediante convalida, dell'atto illegittimo).

In relazione all'adozione del PATI, peraltro, la posizione giuridica di controinteressato all'eventuale annullamento d'ufficio dev'essere certamente riconosciuta anche al Comune di Pozzoleone.

Tale ente, infatti, è titolare dell'interesse alla prosecuzione dell'*iter* per l'approvazione del nuovo strumento urbanistico generale, che sarebbe interrotto dall'eventuale annullamento, in via di autotutela, della deliberazione consiliare di adozione del PATI.

Per tutte le delibere in questione, quindi, esistono soggetti controinteressati all'eventuale annullamento d'ufficio e, in relazione alla delib. n. 17/2009, riveste tale ruolo anche un ente pubblico (alle cui ragioni, naturalmente, l'Amministrazione deve prestare particolare attenzione).

L'annullamento d'ufficio da parte del Consiglio Comunale, di conseguenza, potrà essere disposto solo se sarà ravvisato un interesse pubblico di entità tale da giustificare il sacrificio imposto alle ragioni dei controinteressati (e la motivazione dell'atto di rimozione dovrà dar conto in modo esauriente della sussistenza dei presupposti indicati dalla legge).

*

Qualora l'Amministrazione Comunale - viceversa - ritenga opportuna la conservazione delle deliberazioni indicate in oggetto, condividendone il merito (e, quindi, la corrispondenza al pubblico interesse al corretto e ordinato sviluppo del territorio), le medesime potranno essere convalidate dal Consiglio Comunale, il quale dovrà:

- indicare espressamente il vizio da eliminare (violazione dell'art. 38, comma 5, del t.u. approvato con d.lgs. n. 267/2000, nella fattispecie);
- dichiarare l'intenzione di rimuovere tale vizio, convalidando l'atto illegittimamente assunto.

In relazione alla delib. n. 17/2009, in particolare, deve rilevarsi che il dispositivo della stessa ha un contenuto duplice (e contraddittorio).

Il Consiglio Comunale, infatti, ha deliberato sia la convalida della delib. n. 15 del 22.04.2009, sia la "riadozione" del piano di assetto del territorio intercomunale dei Comuni di Bressanvido e Pozzoleone.

Quanto esposto in ordine agli effetti della convalida, però, evidenzia che si tratta di contenuti alternativi (ed inconciliabili), poiché:

- o la delib. n. 15/2009 è stata convalidata (e, quindi, gli effetti dell'adozione del PATI retroagiscono al 22.04.2009 per effetto della convalida dell'atto);
- o gli effetti dell'adozione del PATI si sono prodotti in data 13.05.2009, in virtù della riedizione del potere adottivo da parte del Consiglio Comunale.

Ciò premesso, se l'Amministrazione Comunale riterrà di dover disporre la convalida della delibera di adozione del PATI (sanandone l'assunzione intervenuta in periodo pre-elettorale in carenza di un idoneo corredo motivatorio in ordine ai requisiti di urgenza ed improrogabilità), sarà opportuno:

- convalidare la sola parte della delib. n. 17/2009 che ha disposto la "riadozione" del PATI (i cui effetti, quindi, retroagiranno alla data del 13.05.2009);
- annullare in via di autotutela la parte relativa alla convalida della precedente delib. n. 15/2009.

A ciò dovrebbe far seguito il rinnovo del deposito *ex art. 15, comma 5, della l. reg. n. 11/2004*, al fine di consentire la presentazione di osservazioni dopo aver conferito stabilità al procedimento di adozione mediante la convalida.


La discrezionalità che connota l'atto oggetto di convalida (di adozione d'un piano urbanistico), infatti, implica che l'atto di convalida abbia il contenuto sostanziale di adesione al merito delle scelte pianificatorie "cristallizzate" nel PATI (ancorché parzialmente modificabile nella conferenza di servizi approvativa).

Agli interessati, dunque, dovrebbe essere offerta la possibilità di formulare i loro contributi partecipativi, mediante osservazioni, alla luce del rinnovato atto di assenso ai contenuti del piano (ed alla conseguente certezza in ordine alla volontà dell'Amministrazione di giungere all'approvazione dei contenuti del piano oggetto di un'adozione originariamente illegittima).

*

A disposizione per eventuali integrazioni o chiarimenti, Vi invio i miei migliori saluti.

avv. Andrea Faresin





LISTA CIVICA VIVI BRESSANVIDO

**DOMANDE/INTERROGAZIONE SULLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE DI BRESSANVIDO DEL 15.10.2009 CON
OGGETTO: CONVALIDA PARZIALE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE N.17 DEL 13.05.2009**

- E' stato acquisito un parere scritto da parte di un ente superiore riguardo la regolarità formale della procedura adottata per la convalida del PATI?
- Quali sono le intenzioni dell'amministrazione riguardo alla tempistica per le osservazioni? Oltre i 30+30 giorni previsti per legge saranno previste dilazioni?
- Il nostro gruppo ha presentato in data 21 Luglio 2009 alcune osservazioni al PATI. Queste ed altre osservazioni fatte precedentemente a questa convalida verranno prese in considerazione?
- Come intende muoversi l'amministrazione dopo la convalida della delibera di stasera? Il PATI verrà accettato integralmente o si apporranno delle modifiche? Si intende informare e comunicare alla popolazione e alle categorie le modifiche che verranno adottate?
- La precedente amministrazione intendeva fare un PATI a se stante per la questione strade e parcheggi. Questa amministrazione cosa intende fare al riguardo, tenendo conto che sono due problemi molto sentiti dalla popolazione?

15 Ottobre 2009

Il Consigliere della Lista Civica "Vivi Bressanvido"

Costalonga Davide

UFFICIO VISTO: parere favorevole per la regolarità contabile. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	UFFICIO DEL SEGRETARIO VISTO: parere favorevole per la regolarità tecnica. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to dr. Giuseppe Zanon
--	--

IL PRESIDENTE
f.to Denis Bagnara (Vice Sindaco)

Il Segretario Comunale
f.to dr. Giuseppe Zanon

Certificato di Pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all'albo pretorio.

Bressanvido, li 21 OTT 2009

Il Messo Comunale
f.to Pasquale Cortese

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Bressanvido, li 21 OTT 2009



Il Funzionario incaricato
Filoso Federico

[Handwritten signature]

- PUBBLICAZIONE.**
Pubblicata per 15 gg. dal _____
- DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.**
- NON SOGGETTA A CONTROLLO.**
- CONTROLLO.**
 - deliberazione soggetta a controllo d'iniziativa dell'Organo.
 - deliberazione soggetta a controllo d'iniziativa di 1/3 dei Consiglieri (istanza del _____)
 - Inviata alla Sezione di Controllo il _____.
 - Ricevuta dalla Sezione di Controllo il _____ n. _____.
 - Ordinanza interlocutoria n. _____ del _____.
 - Controdeduzioni del Comune n. _____ del _____.
- ESECUTIVITÀ.**
 - Divenuta esecutiva
 - Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE